

P.U. 309-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione III Civile**  
**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Caterina Giovanetti | Presidente   |
| Dott.ssa Patrizia Fantin     | Giudice      |
| Dott.ssa Caterina Rizzotto   | Giudice rel. |

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 309-1/2024** promosso da **Marco Bisconti (C.F.: BSCMRC59P09F205K)**, nato a Milano il 09.09.1959, rappresentato e difeso dall'avv. Tamara Serrau (C.F.: SRRTMR76E45B745T)

Conclusioni nell'interesse di Marco Bisconti:

*“Tanto premesso, il ricorrente Marco Bisconti come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE All'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., Vogli ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I. In via principale -dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 ss. C.C.I.I.;*

*-nominare un Liquidatore confermando l'O.C.C: nella persona del Gestore della Crisi Avv. Carmen Di Benedetto, con Studio in Milano, Via Luciano Manara n° 15, disponendo che lo stesso provveda, dopo l'apertura della liquidazione controllata, agli adempimenti di cui all'art. 270 C.C.I.I.;*

*-sospendere e/o revocare ogni cessione del credito, e/o pignoramenti in corso, in occasione dell'apertura della procedura;*

*-dichiarare l'esdebitazione ai sensi degli artt. 278 - 282 C.C.I.I.*

*Con riserva di produrre ulteriore documentazione e/ o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice.”*



### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 30.10.2024, Marco Bisconti ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. Carmen Di Benedetto, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

#### **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Marco Bisconti ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

#### **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Marco Bisconti risiede nel Comune di Villasanta (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### **La documentazione necessaria a pena di inammissibilità**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;



- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore Marco Bisconti ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

\*\*\*

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *“doveri delle parti”*, il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

\*\*\*



Il debitore Marco Bisconti risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, estratti conto dal 2019 al 2024, la certificazione sanitaria attestante la patologia che lo riguarda, il decreto di omologazione della separazione del 22.02.2022 RG 9653/2021, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

### **L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, Marco Bisconti non riveste la qualifica di imprenditore, essendo un intermediario assicurativo operante in regime di libera professione.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Marco Bisconti è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

### **I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento**

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 190.127,21 così come da tabella che segue:



|                                                                               | IMPORTO           |  | Garanzie<br>Grado di<br>Privilegio |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Agenzia Entrate e<br>Riscossioni Monza Brianza                                | 43.843,48         |  |                                    |
| INPS                                                                          | 18.167,48         |  |                                    |
| Findomestic Banca Spa                                                         | 44.016,80         |  |                                    |
| AGOS DUCATO Spa                                                               | 51.836,45         |  |                                    |
| COMUNE DI VILLASANTA                                                          | 315,00            |  |                                    |
| CREDIT AGRICOLE Spa<br>(mutuo in via solidale con l'ex<br>coniuge già al 50%) | 24.352,00         |  |                                    |
| Banco di Desio e della Brianza                                                | 7.596,00          |  |                                    |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                                          | <b>190.127,21</b> |  |                                    |

\*\*\*

Con riferimento all’attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Audi A4 SW Tg. FN086JY di valore stimato nella relazione dell’OCC a circa 14.000,00, per la quale vi è istanza di autorizzazione all’uso in ragione dell’attività lavorativa svolta;
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo: c/c IT53Y0344001602000000404100 presso il Banco di Desio e della Brianza con un saldo attivo al giorno 24.07.2024 pari ad € 5.011,00, ridottosi in data 02.08.2024 per effetto del pagamento di due modelli F24 relativi alla “Rottamazione Quater” per complessivi € 2.235,48;



L'O.C.C. ha inoltre verificato che il debitore svolge dal 2007 la libera professione di intermediario assicurativo con un reddito medio mensile lordo di € 3.331,00 e che le spese attualmente sostenute per il mantenimento suo e della figlia, non autosufficiente economicamente, sono pari ad € 4.018,00 (doc. 8), suscettibili di ridimensionamento nella misura di € 2.600,00.

### **Le cause del sovraindebitamento**

Come illustrato dal ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi in forza dell'esame della documentazione prodotta, l'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte si manifesta nel 2020, in ragione delle difficoltà finanziarie generate dalla pandemia e della crisi coniugale, con conseguente aggravio delle spese ordinarie per il mantenimento della figlia, di fatto totalmente a suo carico.

Si evince infatti dal doc. 18 che i primi omessi versamenti di contributi risalgono al 2019.

Il più ingente debito viene contratto nel 2004 con il creditore ipotecario Credit Agricole, per acquistare la casa coniugale, di esclusiva proprietà della ex moglie, la quale in forza delle condizioni di separazione è obbligata a sostenere in via esclusiva le rate a scadere.

Successivamente si susseguono altre richieste di prestiti e finanziamenti, alcuni dei quali onorati e già estinti ed altri non pagati: un finanziamento Findomestic di circa € 65.000,00, contratto in costanza di matrimonio per realizzare un'operazione immobiliare sui terreni di proprietà della ex moglie e della suocera, nell'interesse della famiglia; due prestiti Agos Ducato, contratti a distanza di pochi mesi: uno a febbraio 2020 di circa € 40.000,00 per la locazione dell'appartamento per sé e per la figlia, il relativo arredamento e per sostenere spese relative a contributi e tasse; l'altro ad agosto 2020, di circa € 1.300,00 per acquistare un'autovettura.

Tale esposizione debitoria, aggravata da alcune cartelle esattoriali relative a debiti tributari e tasse non pagate dal 2014 al 2024 ed oggetto di tentativi di rottamazione e dall'esposizione recente nei confronti di INPS, ha prodotto la definitiva incapacità economica del sig. Bisconti di fronteggiare la situazione, rendendo evidente la conseguente insolvenza.

### **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali**

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Bisconti .

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il liquidatore viene nominato nella persona dell' avv. Sara Mozzillo, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Può autorizzarsi l'utilizzo del bene mobile registrato sino a che il liquidatore, in sede di programma di liquidazione, non valuti quale sia la modalità e la tempistica di liquidazione più conveniente nell'interesse dei creditori.



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Marco Bisconti(C.F. BSCMRC59P09F205K), nato a Milano, il 09.09.1959;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore l'avv. Sara Mozzillo (C.F.: MZZSRA78H55F205T) con studio in via Manzoni, 12 - 20900 – Monza;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Marco Bisconti di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili pignorabili in suo possesso ed i redditi percepiti dalla propria attività professionale nella misura eccedente quanto stabilito dal Giudice delegato, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare la propria autovettura, Audi A4 SW Tg. FN086JY, demandando al liquidatore di valutare le tempistiche di vendita in ragione del miglior realizzo, sulla base di stima effettuata da esperto;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;



DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, verificando gli estratti conto al fine della valutazione di congruità dei redditi esposti;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare i redditi da lavoro autonomo di Marco Bisconti, il quale mensilmente consegnerà le somme eccedenti quelle escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 11 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore

*dott.ssa Caterina Rizzotto*

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Giovanetti*

